

TAR Puglia, Sezione II Bari - Sentenza 11/02/2005 n. 540
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

L'argomentazione secondo cui la lettera di invito andrebbe integrata con quanto dispone l'art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in modo che la ricezione dei plichi venga ricondotta al momento della consegna all'Ufficio postale, non convince nel caso in cui la lex specialis di gara sia - come nel caso di specie - inconciliabile con la disciplina settoriale delle Poste, ponendo la lettera di invito espressamente a carico del partecipante ogni possibile disagio dovuto a mancato o ritardato recapito. La suddetta prescrizione della lex specialis di gara non può ritenersi sproporzionata in quanto, in caso di applicazione del richiamato art. 36, del D.P.R. n. 655/1982, le Amministrazioni sarebbero esposte ad una seria difficoltà in caso di ritardi o disagi nella consegna dei plichi, con la conseguente necessità di riaprire le operazioni di aggiudicazione anche più volte in esito alla acquisizione tardiva delle offerte di quei concorrenti incorsi, appunto, nei disservizi. Nel caso in cui la lettera di invito ammette possibilità alternative di trasmissione (raccomandata espresso o posta celere) ciò è sufficiente ad escludere la configurabilità di un ingiustificato aggravamento della procedura, perché la regola, nella formulazione riportata, si presenta del tutto ragionevole e proporzionata al fine pubblico perseguito.